

STATUTO della società

costituita con atto per Notar Paolo Guida di Napoli del

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 - La società si denomina: **UNION IMMOBILIARE S.R.L.**

ARTICOLO 2) SEDE

2.1 - La sede della società è in Napoli

2.2 - Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune è deciso dai soci.

ARTICOLO 3) OGGETTO SOCIALE

3.1 - La società ha per oggetto: l'acquisto (anche mediante locazione finanziaria), la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il miglioramento di beni immobili in genere nonché la gestione degli immobili di proprietà sociale, ivi compresa la locazione degli stessi, la conduzione in locazione e la sublocazione di immobili strumentali, nonché l'attività di intermediazione in materia immobiliare.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (in modo non prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale), mobiliari ed immobiliari (compresa la concessione in locazione di immobili) ritenute dall'amministrazione necessarie od

utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in altre Società od Imprese (aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale,) nei limiti della previsione dell'art. 2361 c.c., escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere degli amministratori di agire nei confronti del pubblico.

La società può pure garantire ad Istituti Bancari od Istituti di Credito in genere obbligazioni di terzi anche non soci, ogni qualvolta l'amministrazione lo riterrà opportuno.

ARTICOLO 4) DURATA

4.1 - La società ha una durata fino al 31 dicembre 2080

4.2 - La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.

TITOLO II

CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE

5.1 - Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila)

5.2 - Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

5.3 - Qualora risulti che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, in previsione dell'assemblea ex art. 2482 bis, comma 2, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione indicata, salva la sua presentazione in assemblea.

ARTICOLO 6) AUMENTO DI CAPITALE

6.1 - La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti - in denaro, in natura, di crediti - sia mediante passaggio di riserve a capitale.

6.2 - Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione, o di una fideiussione bancaria, con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 - Qualora si ravvisi la necessità di ricorrere a finanziamenti, non obbligatori, da parte dei soci, questi dovranno considerarsi improduttivi di interessi, salvo patto contrario.

7.2 - I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente seguendo le indicazioni delle leggi e dei regolamenti in materia che i soci si obbligano ad osservare.

ARTICOLO 8) EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

8.1 - La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle norme di legge in materia.

8.2 - La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO
TRA VIVI

9.1 - Le quote sociali sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi ai propri parenti in linea retta ed al proprio coniuge.

9.2 - I soci possono cedere, in tutto o in parte, la propria quota ad altri soci o a terzi, salvo quanto precisato al precedente art.

9.1, soltanto previa offerta in prelazione agli altri soci in proporzione alla quota da ciascuno posseduta.

9.3 - Il diritto di prelazione è così regolato:

a) l'offerta deve essere comunicata con lettera raccomandata A/R all'Organo Amministrativo e deve contenere l'indicazione della quota posta in vendita, il nominativo dell'acquirente, e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento;

b) l'Organo Amministrativo entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della lettera, ne dà comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata A/R;

c) il diritto di prelazione, in proporzione alla quota già posseduta, deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta e comunicato mediante lettera

raccomandata A/R all'Organo Amministrativo; i soci accettanti dovranno esprimere contemporaneamente la loro eventuale disponibilità ad acquisire altre porzioni di quota che dovessero risultare inoptate;

d) qualora il diritto di prelazione non sia esercitato in tutto od in parte nel termine anzidetto, il socio si riterrà rinunciatario a tutti gli effetti, e la quota inoptata dovrà essere offerta nuovamente agli altri soci che ne hanno espresso la disponibilità, mediante lettera raccomandata A/R che l'Organo Amministrativo dovrà inviare nei successivi 15 (quindici) giorni, secondo la nuova proporzione, ed il diritto come sub c), dovrà essere esercitato nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento di tale raccomandata.

9.4 - Decorso quest'ultimo termine la quota residua eventualmente inoptata potrà essere ceduta liberamente entro e non oltre i successivi 90 (novanta) giorni.

9.5 - In ogni caso, qualora il diritto di prelazione non venga esercitato dagli aventi diritto per l'intera quota o porzione posta in vendita, l'alienante avrà diritto di cederla per intero nei termini ed alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente art. 9.3 sub a).

9.6 - Il prezzo della quota é determinato in base al valore reale della partecipazione nella società che, in caso di disaccordo tra il socio alienante ed il socio che intende esercitare il diritto

di prelazione, sarà stabilito dall'arbitro nominato ai sensi del successivo art. 29.

9.7 - Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti di opzione e di altri titoli o diritti idonei a far divenire socio della società.

ARTICOLO 10) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

10.1 - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

10.2 - In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c..

ARTICOLO 11) RECESSO DEL SOCIO

11.1 - Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dall'art. 2473 c.c..

11.2 - Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare all'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione.

11.3 - Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra, salvo quanto disposto dall'art. 2473 c.c..

11.4 - Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

11.5 - Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'Organo Amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci, fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società ed al socio receduto, ad acquistare la relativa quota di partecipazione ex art. 2473 c.c. o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

ARTICOLO 12) ESCLUSIONE DEL SOCIO

12.1 - Il socio può essere escluso dalla società, ai sensi dell'art. 2473 bis c.c.:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- in caso di inadempimento, o impossibilità di adempimento, del conferimento di opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio.

12.2 - L'esclusione deve essere approvata dall'assemblea dei soci con apposita deliberazione da adottarsi ai sensi del successivo art. 14.

12.3 - Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

12.4 - La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'Organo Amministrativo, al socio escluso.

12.5 - L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

12.6 - Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 comma 4 c.c..

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI

13.1 - I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

13.2 - In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo Amministrativo;

c) la nomina, nei casi previsti, dell'organo di controllo;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel

precedente art. 3, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

13.3 - Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.4 - Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) mediante deliberazione assembleare, ai sensi del successivo art. 14;

b) mediante consultazione scritta, ai sensi del successivo art. 17.2 lett. a);

c) sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi del successivo art. 17.2 lett. b).

13.5 - Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo, oppure al compimento di operazioni che determinano una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

13.6 - Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 14) ASSEMBLEA DEI SOCI

14.1 - L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo di propria iniziativa, o su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi di legge, anche fuori dalla sede della società - purchè in

Italia - mediante lettera raccomandata spedita ai soci al loro domicilio almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o con altro mezzo che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

14.2 - Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

14.3 - In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

14.4 - Laddove gli amministratori e/o i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare dichiarazione scritta diretta al presidente dell'assemblea, e da questi esibita in adunanza, e conservata agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

14.5 - Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, da un socio o da un terzo che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

14.6 - L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la

discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

ARTICOLO 15) PRESIDENTE

15.1 - La Presidenza dell'assemblea, secondo i sistemi di amministrazione, spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento, nell'ordine all'Amministratore Delegato, al Consigliere più anziano di età, o al solo Consigliere presente;
- all'Amministratore più anziano di età o a quello presente in caso di due amministratori.

15.2 - In caso di assenza o di impedimento dei soggetti sopra indicati, il Presidente sarà eletto dall'assemblea, che sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da Notaio.

15.3 - Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare; per valutare le dichiarazioni degli amministratori e/o dei componenti dell'Organo di Controllo non presenti; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

15.4 - Il verbale deve essere redatto senza ritardo a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dall'Organo Amministrativo, dal notaio.

15.5 - Nel caso in cui l'assemblea riunita non è stata ritualmente convocata e gli amministratori, i componenti dell'Organo di Controllo (o il revisore), se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli stessi sono stati informati della riunione e non si sono opposti alla trattazione.

ARTICOLO 16) QUORUM

16.1 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

ARTICOLO 17) CONSULTAZIONE SCRITTA E

CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

17.1 - Salvo quanto sopra precisato, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base di consenso espresso per iscritto, come previsto al precedente art. 13.

17.2 - In particolare dette decisioni potranno essere assunte:

a) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentino almeno un terzo del

capitale sociale, purchè dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

A tal fine l'Organo Amministrativo deve inviare ai soci, agli Amministratori ed ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A/R contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale secondo quanto previsto dall'articolo 16.

Ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

La decisione non potrà essere assunta se entro detto termine di otto giorni i soci e gli Amministratori abbiano richiesto la adozione di una delibera assembleare ai sensi del precedente art. 13.6;

b) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purchè dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

17.3 - La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

ARTICOLO 18) AMMINISTRAZIONE

18.1 - La società è amministrata alternativamente da:

- un Amministratore Unico;
 - due amministratori a firma congiunta o disgiunta;
 - un Consiglio di Amministrazione, composto da due a nove membri;
- a scelta dei soci al momento della nomina.

18.2 - Gli amministratori, anche non soci, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci, e durano in carica per il periodo di volta in volta stabilito, salvo revoca o dimissioni.

18.3 - Gli amministratori non sono soggetti ad alcun divieto con riferimento a quanto indicato all'art. 2390 c.c..

ARTICOLO 19 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

19.1 - Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

A) Presidenza

19.2 - Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dai soci.

B) Riunioni

19.3 - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci

lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da un Consigliere oppure da un componente dell'Organo di Controllo.

19.4 - Se il Presidente non è stato ancora nominato oppure non è più in carica, la riunione è indetta dal Consigliere più anziano di età.

19.5 - La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della riunione, e, nei casi di urgenza, deve essere fatta con telegramma o con telefax, inviati almeno tre giorni prima.

19.6 - Le adunanze del Consiglio sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo se nominato.

19.7 - Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza od impedimento, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

19.8 - L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

C) Deliberazioni

19.9 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

19.10 - Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

19.11 - Le decisioni degli Amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

19.12 - In particolare dette decisioni potranno essere assunte con le stesse modalità previste per le decisioni dei soci nel precedente art. 17.

D) Delega di poteri

19.13 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega:

- ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri;
- ad uno o più Amministratori Delegati.

19.14 - Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

19.15 - Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

E) Verbalizzazioni

19.16 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della precedente lettera "D", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal Segretario, nominato anche tra estranei al Consiglio.

F) Cessazione dei Consiglieri

19.17 - Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare un Consigliere, il Consiglio dovrà rinnovarsi per intero intendendosi dimissionari anche gli altri Consiglieri e, quindi, l'intero Consiglio.

ARTICOLO 20) POTERI

20.1 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta - salvo quelli che siano riservati dalla legge espressamente ai soci - per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

20.2 - L'Organo Amministrativo potrà, quindi, acquistare aziende commerciali nonchè beni mobili ed immobili per lo svolgimento dell'attività sociale, permutarli ed alienarli; effettuare pagamenti e riceverli rilasciandone quietanza; rinunciare ad ipoteche legali; contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, Istituti di Credito, Banche ed Enti di qualsiasi specie che esercitino il credito, consentendo iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche, privilegi e trascrizioni per divieti, sia presso l'Agenzia del Territorio, che presso la competente Cancelleria del Tribunale; compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato, ed in particolare presso Banche, con prelevamenti - anche allo scoperto nei limiti degli affidamenti - con esonero per tutti i detti Enti, Banche e Uffici da ogni responsabilità; nominare avvocati e

procuratori ad negotia e ad lites; nominare arbitri e transigere qualsiasi controversia.

Con precisazione che l'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo, essendo conferiti, come si è detto, all'Organo Amministrativo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna, di modo che da nessuno e per qualsiasi causa si possa mai opporre difetto o imprecisione di poteri.

20.3 - L'Amministratore Unico può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 21) RAPPRESENTANZA SOCIALE

21.1 - La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico, o ai due amministratori a firma congiunta o disgiunta, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati.

ARTICOLO 22) COMPENSO

22.1 - Il compenso all'Organo Amministrativo, anche sotto forma di partecipazione agli utili sociali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato all'atto della nomina, o dai soci.

22.2 - Per l'Organo Amministrativo potrà essere accantonata una indennità di cessazione del rapporto di collaborazione con la società, stipulando, se del caso, idonea polizza assicurativa a

beneficio del suddetto organo per l'erogazione, a scadenza, delle somme a questo spettanti.

ARTICOLO 23) DIRETTORE GENERALE

23.1 - L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, scegliendolo anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, ed il compenso.

ARTICOLO 24) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

24.1 - I soci possono nominare un Sindaco e/o un Revisore, e ne determinano i relativi compensi; la nomina del Sindaco è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

24.2 - I soci possono nominare per la revisione legale dei conti, in alternativa al Sindaco, un revisore.

24.3 - Al Sindaco ed al Revisore sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni previste dalla legge.

24.4 - Il Sindaco ed il Revisore restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

24.5 - In alternativa al Sindaco Unico, i soci possono nominare un Organo di Controllo Collegiale, costituito da un Collegio Sindacale composto da tre a cinque membri oltre i due supplenti.

TITOLO V

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 25) ESERCIZI SOCIALI

25.1 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

25.2 - Per l'approvazione del bilancio i soci sono convocati dall'Organo Amministrativo entro centoventi giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano, al massimo entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo stesso, e nei limiti della legge.

ARTICOLO 26) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

26.1 - La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

26.2 - Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

26.3 - Il pagamento degli utili sarà effettuato nel termine che sarà fissato dai soci, presso la sede sociale.

26.4 - Gli utili non riscossi nel termine di cinque anni saranno prescritti.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

27.1 - La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

27.2 - La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

27.3 - L'Organo Amministrativo, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'assemblea dei soci perchè deliberi sulle modalità della liquidazione.

ARTICOLO 28) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

28.1 - La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea.

28.2 - In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti di cui al precedente art. 11.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

29.1 - Le parti convengono, nei limiti di legge, che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto saranno risolte in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale del luogo ove la società ha sede.

29.2 - L'arbitro formerà la propria determinazione entro 90 (novanta) giorni secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

29.3 - Sede dell'arbitrato sarà nel comune ove ha sede la società.

ARTICOLO 30) DOMICILIO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI

30.1 - Tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascuno come da pubblicizzato presso il competente Registro Imprese.

30.2 - Presso il Registro Imprese devono essere indicati il domicilio di ciascun socio.

30.3 - Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti domicilio ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alla relativa pubblicità presso il Competente Registro Imprese.

30.4 - Salva l'eventuale responsabilità a carico dell'Organo amministrativo, resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ARTICOLO 31) RINVIO

31.1 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.